



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

Registro Generale n. 136 del 07/04/2020

Registro di Settore n. 15 del 06/04/2020

Unità Operativa Contabilità e Tributi

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

Premesso che l'articolo 14 del CCNL 01 aprile 1999 disciplina l'istituto del lavoro straordinario, prevedendo che per la quantificazione del fondo, gli Enti possono utilizzare le risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'articolo 31 comma 2, lett. a) del CCNL 06 luglio 1995:

ART. 14 - Lavoro straordinario

1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.
3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
5. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

Visto l'articolo 38 del CCNL 14 settembre 2000 in base al quale le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro, e la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Responsabile del settore di appartenenza, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione:

Art.38 Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - il limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL dell'1.4.1999 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13^mensilità.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
 - al 15% per il lavoro straordinario diurno;
 - al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
 - al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero

di 10 ore.

7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

8. La disciplina del presente articolo e del successivo art. 39 integrano quella dell'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.

Ritenuto opportuno procedere alla costituzione del fondo per il lavoro straordinario anno 2020 rimandando a successivo atto la eventuale ripartizione del fondo per il lavoro straordinario tra i settori a seguito di conferenza dei responsabili;

Visto il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali;

Richiamata la propria determinazione n. 19 del 12/03/2019 relativa alla costituzione, in euro 2.340,32, del fondo lavoro straordinario anno 2019;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di quantificare il **Fondo lavoro straordinario per l'anno 2020** in **euro 2.340,32** come risulta dal prospetto che segue:

CCNL 01/04/1999 art. 14 comma 1	Somme destinate nell'anno 1998 ai sensi dell'articolo 31, lettera a) del CCNL 06/07/1995	€ 2.340,32
CCNL 01/04/1999 art. 14 comma 2	Ulteriori disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge e per fronteggiare eventi eccezionali	€ 0,00
AMMONTARE COMPLESSIVO		€ 2.340,32

2. di dare atto che il fondo così costituito potrebbe subire modifiche nel corso dell'anno in relazione alle dinamiche per personale, ovvero in relazione al recepimento di future disposizioni normative;

3. di dare atto che in base alle richieste dei Responsabili delle Unità Operative, la Giunta comunale provvederà con successivo atto, alla ripartizione di quote di fondo e ad istituire una conferenza di servizi;

4. di imputare la spesa complessiva di euro 2.340,32 oltre gli oneri riflessi INPS (euro 557,00) ed IRAP (euro 198,93), per un importo complessivo di euro 3.096,25:

RISORSE NON ANCORA DESTINATE EURO 8.177,40 (importo presunto)						
IMPORTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO/LIVELLO	CAPITOLO	ART.	CONTO
€ 2.340,32	1	2	1.01.01.01.004	10051	-	Compet. 2020
€ 557,00	1	2	1.01.02.01.001	10056	-	Compet. 2020
€ 198,93	1	2	1.02.01.01.001	10065	-	Compet. 2020

5. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)				
2020	2021	2022	2023	2024
€ 3.096,25				
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA				
2020	2021	2022	2023	2024
€ 3.096,25				

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Contabilità e Tributi, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Cardedu, 07/04/2020

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.

Cardedu, 07/04/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Piras

